

# COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

--==oOo==--

**DELIBERA DI GIUNTA N. 160 DEL 18.07.2017**

**“FONDO COMUNALE STRAORDINARIO PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.  
INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI INCLUSIVE E DEI CRITERI DI UTILIZZO. ATTO DI INDIRIZZO.”**

**CONVENZIONE PER LA**

**REALIZZAZIONE AZIONE “PRONTO SOCCORSO SOCIALE” IN COLLABORAZIONE CON LA  
FONDAZIONE CARITAS SENIGALLIA ONLUS**

**PERIODO 01.03.2018 – 30.06.2019**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ----- del mese di ....., presso la Residenza Municipale del Comune di Senigallia, in esecuzione della determinazione del Dirigente Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale n. 331 del 01.03.2018

## TRA

IL COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) in persona del Dott. Mandolini Maurizio, nato a Roma il 27/05/1956, Dirigente Ufficio Comune - Coordinatore di Ambito ai sensi del Decreto del Sindaco n. 467 del 10/08/2016 e della delibera del Comitato dei Sindaci n. 8 dell'11/08/2016 di seguito denominato “Amministrazione”;

## E

La Fondazione Caritas Senigallia Onlus, avente sede legale in Senigallia, piazza Giuseppe Garibaldi n. 3 , c.f. 92022600420 , nella persona del Direttore Generale Giovanni Bompreszi nato a Senigallia (AN) il 23/08/1972 , residente a Senigallia (AN) via R. Sanzio n. 165/b , c.f. BMPGNN72M23I608M , all'uopo autorizzato con procura speciale redatta da Notaio Chiafalà in data 3 agosto 2012 e registrato al n. 1883 serie 1T il 6 agosto 2012.

## PREMESSO che:

- il Comune di Senigallia nell'approvare il bilancio di previsione per l'anno 2017 ha inteso concorrere, nell'ottica della complementarietà e sussidiarietà – attraverso apposito accordo con le Organizzazioni Sindacali del territorio, ad istituire un proprio “Fondo Straordinario per l' Inclusione Sociale” di € 200.000,00 dedicato alla realizzazione di interventi a favore di coloro che, malgrado la loro condizione di precarietà abitativa e socio-economica, non rientrano tra i beneficiari delle misure afferenti al Sistema di Inclusione Attiva SIA, ponendo particolare attenzione alla popolazione anziana;

- i criteri e le modalità di utilizzo di tale fondo sono stati oggetto di un percorso di condivisione e di confronto tra l'Assessorato al Welfare e Protezione Sociale., l'Ufficio preposto, le OO.SS. e gli altri soggetti territoriali coinvolti;

**CONSIDERATO** che:

- per la individuazione delle modalità e dei criteri di utilizzo del Fondo Straordinario Comunale per l'Inclusione Sociale, è stato costituito uno specifico tavolo di lavoro composto dalle OO.SS. dalla Fondazione Caritas e dalla Consulta del Volontariato;

- il tavolo così, come sopra costituito, ha elaborato una propria proposta progettuale – approvata con delibera di Giunta Municipale n. 160 del 18.07.2017 - con la quale si prevedono interventi in favore di categorie sociali particolarmente fragili, volti al superamento di possibili discriminazioni, alla prevenzione, eliminazione o riduzione di condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale, derivanti da difficoltà socio-economiche e dalla mancanza di sostegni familiari;

- ciascun intervento è stato pensato e progettato in modo complementare al fine di non creare sovrapposizioni di servizi ed interventi per i cittadini, valorizzando la progettazione tramite un percorso partecipato che consenta di coinvolgere i diversi attori pubblici e privati nella governance delle azioni;

- per la declinazione dei singoli interventi di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 160/2017, opererà un gruppo ristretto costituito dal Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale unitamente al suo ufficio e dai rappresentati designati dalle OO.SS., ovvero da un rappresentate della CGIL e da un rappresentate della CISL;

**RICHIAMATE:**

- La Legge n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- La Legge 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”;

- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», attraverso il quale si prevede l'avvio, su tutto il territorio nazionale, di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 - “Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti”;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 Maggio 2016 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 166 del 18/07/2016, con il quale si definiscono i criteri e le procedure per l'avvio su tutto il territorio nazionale della nuova misura di contrasto alla povertà "Avvio Sostegno per Inclusione Attiva" (SIA);
- le Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva di cui all'accordo dell'11 febbraio 2016 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- il programma operativo nazionale (PON) "Inclusione" approvato con la decisione CE C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - nell'ambito della programmazione 2014 – 2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo);
- la DGR. 1223 del 10/10/2016 POR Marche FSE 2014-2020 Asse II Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 - Tipologia di azione 9. Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'intervento di Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali;
- il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" (GU Serie Generale n.240 del 13-10-2017)

**- CONSIDERATO altresì che:**

- la Fondazione Caritas Senigallia Onlus non ha fini di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e promozione della persona umana, attuando a tal proposito opere in favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali e familiari. Per realizzare gli scopi indicati può, come menzionato da statuto:
  - promuovere e realizzare interventi di prevenzione e di assistenza sociale e socio-sanitaria;
  - costituire e dare sostegno ai servizi di accoglienza e di inserimento sociale delle persone;
  - favorire i rapporti con le Istituzioni pubbliche, con le Amministrazioni e con i Servizi Sociali e Sanitari; promuovere, gestire e sostenere servizi quali ad esempio il servizio mensa, dormitori, centri di ascolto, centri residenziali, ambulatori medici ed infermieristici.

A tal proposito, la Fondazione Caritas gestisce strutture diverse per tipologia dislocate sul territorio di pertinenza: appartamenti, residence, alloggi sociali, strutture di prima e seconda accoglienza per adulti e nuclei familiari con minori. Le strutture gestite, laddove richiesto, rispondono ai requisiti previsti dalla legge regionale 20/2002.

Le caratteristiche dei vari servizi di accoglienza, che la Fondazione garantisce, vengono elencati all'interno di distinte categorie. Ciascuna categoria prevede una serie di servizi offerti.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **Art. 1- Oggetto**

Il "Pronto Soccorso Sociale" è la declinazione che la Fondazione Caritas Senigallia Onlus, co-progettando con il Comune di Senigallia, propone del Servizio di Pronto Intervento Sociale, individuato quale livello essenziale di assistenza socio-assistenziale (LIVEAS) ed individuato nella Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000).

La struttura potrà rispondere all'accoglienza in situazione di emergenza, garantita dalla presenza di operatori qualificati, alle dipendenze della Fondazione Caritas, in condizione di gestire in ottemperanza alle norme di settore, richieste emergenti, segnalate dai servizi, nell'arco dell'intera giornata (h24) 7 giorni su 7, rafforzando il sistema dei servizi sociali proprio negli orari serali e nei giorni festivi e prefestivi, momenti nei quali il sistema pubblico ha maggiori difficoltà a gestire casi urgenti e che emergono senza alcun preavviso.

Il servizio sarà idoneo a far fronte a situazioni emergenziali che coinvolgono nuclei familiari (famiglie in grave difficoltà economica che non riescono ad autosostenersi, donne sole con minori a carico ecc.), o singoli (persone in situazioni di povertà estrema, senza dimora, persone sole in post-ricovero ospedaliero, soggetti soli non autosufficienti, donne vittime di violenza o maltrattamento ecc.).

Il servizio garantisce al Comune di Senigallia per la durata della convenzione l'accoglienza di un numero massimo di 7 beneficiari, contemporaneamente assegnati alla struttura, a cui sarà riservato un periodo massimo di permanenza di 60 giorni. Se già al termine dei primi 30 gg i Servizi Sociali competenti escludessero la possibilità di una seconda accoglienza, allora il beneficiario concluderà la permanenza presso il Pronto Soccorso Sociale dopo il primo mese. L'accoglienza di uno stesso beneficiario sarà possibile unicamente a distanza di 12 mesi dalla conclusione del periodo di permanenza presso la struttura.

Nel periodo di permanenza in struttura saranno garantiti i servizi di vitto (3 pasti giornalieri), alloggio (60 giorni consecutivi), fornitura di prodotti per igiene personale e abbigliamento, lavanderia, accompagnamento sanitario.

Nei 60 giorni di accoglienza la Fondazione Caritas metterà a disposizione un Tutor di inserimento e Operatori del Centro di Ascolto in costante confronto con il servizio inviante. Contestualmente gli operatori sociali del servizio pubblico, in costante contatto con gli operatori della Fondazione Caritas, effettueranno tutte le verifiche e approfondimenti necessari affinché con interventi multidisciplinari ed integrati sia possibile individuare il quadro delle problematiche e possa emergere un progetto individuale dedicato al beneficiario, che attivi, ove necessario, percorsi di seconda accoglienza in strutture adeguate.

L'ente locale inviante garantisce l'uscita dei beneficiari entro 60 giorni dall'ingresso in struttura qualora sia stato individuato un progetto specifico, entro 30 giorni nel caso di cui sopra.

## **Art. 2- Modalità**

La Fondazione si impegna a gestire i servizi di cui all'articolo 1 avendo riguardo in particolare:

- a) alla idoneità e adeguatezza delle strutture preordinate alla fornitura del servizio, nonché al rispetto dei requisiti igienico – sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) alla gestione organizzativa e tecnica della struttura e del servizio e al raccordo anche operativo, ove necessario, con il servizio Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale;
- c) a garantire, in relazione alla condizione del rapporto convenzionale con l'Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale, piena ed incondizionata collaborazione, ivi compresa la fase dell'eventuale subentro di altri soggetti per la gestione dei medesimi servizi e/o prestazioni;
- d) a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai progetti che saranno concordati tra la commissione tecnica della Fondazione e gli organi preposti dell'Ente, anche se saranno necessari tempi maggiori rispetto alla prevista durata del progetto.

La Fondazione si impegna, inoltre, a svolgere le attività relative all'accoglienza e ospitalità delle persone in situazioni di disagio sociale ed economico avvalendosi di operatori sociali e addetti all'assistenza, in grado di garantire condizioni di ospitalità a persone momentaneamente prive di idonei riferimenti logistici, presso strutture ricettive a carattere residenziale e semi-residenziale.

### **Art. 3 – Servizi garantiti**

Nell'ambito del servizio di PRONTO SOCCORSO SOCIALE sarà garantita l'accoglienza che garantisce una presa in carico dei soggetti coinvolti, momentaneamente sprovvisti di strumenti atti alla loro autonomizzazione inviati dall' Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale in contesto emergenziale.

Servizi inclusi:

- alloggio in camera
- assicurazione
- supervisione da parte del Tutor di inserimento
- fornitura di vitto
- fornitura di vestiario e biancheria intima
- lavanderia
- accompagnamento nelle procedure legate alla regolarizzazione della posizione giuridica del nucleo
- spese personali documentabili e ritenute necessarie in seguito ad opportune verifiche
- inserimento scolastico dei minori se presenti presso i plessi statali o comunali presenti nel territorio, garantendo la continuità agli studi già maturata in precedenza
- accompagnamento del nucleo dal punto di vista sanitario, utilizzando le strutture istituzionali come il medico di base, il pediatra ed in generale i servizi offerti dall'ASUR Marche, tenendo presente la

disponibilità volontaria e gratuita di medici specialistici e di infermieri professionali presso l'Ambulatorio Medico Caritas

- accompagnamento e trasporto degli utenti, qualora questi fossero impossibilitati a muoversi autonomamente, presso luoghi di rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi congiuntamente prefissati
- disponibilità del Tutor di inserimento, del Coordinatore del Centro di Ascolto Caritas e di volontari opportunamente formati a svolgere mansioni educative
- supervisione del progetto di inserimento da parte del Tutor di inserimento
- impegno, da parte del Tutor di inserimento, a relazionare ai Servizi Sociali di competenza gli esiti dell'inserimento durante l'accoglienza.

L'accesso ai servizi sarà garantito durante l'arco dell'intera giornata (h24) per tutti i giorni della settimana, 7 giorni su 7.

#### **Art. 4- Utenza**

L'utenza del servizio viene individuata dall' Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale tra soggetti che per qualsiasi circostanza si trovino in contesti di emergenza.

A solo titolo esemplificativo le situazioni emergenziali potranno coinvolgere nuclei familiari (famiglie in grave difficoltà economica che non riescono ad autosostenersi, donne sole con minori a carico ecc.), o singoli (persone in situazioni di povertà estrema, senza dimora, persone sole in post-ricovero ospedaliero, soggetti soli non autosufficienti, donne vittime di violenza o maltrattamento ecc.)

Il servizio garantisce al Comune di Senigallia per la durata della convenzione l'accoglienza di un numero massimo di 7 beneficiari, contemporaneamente assegnati alla struttura, a cui sarà riservato un periodo massimo di permanenza di 60 giorni. L'accoglienza di uno stesso beneficiario sarà possibile unicamente a distanza di 12 mesi dalla conclusione del periodo di permanenza presso la struttura.

Restano esclusi dagli interventi beneficiari con conclamate patologie psichiatriche.

Non rientrano nella definizione di situazioni emergenziali quanti si trovino sotto effetto di sostanze (alcool, droghe, etc.) i quali vanno gestiti dal punto di vista sanitario.

La Fondazione in particolare si impegna:

- a stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura di eventuali incidenti (causati/subiti) dagli utenti durante lo svolgimento del servizio in convenzione;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
- a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto e l'osservanza delle norme nazionali e regionali relative al servizio compreso il mantenimento degli standard gestionali.

#### **Art.5 – Personale dipendente e volontario**

Alla convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco nominativo del personale (con regolare rapporto di lavoro) impegnato nel servizio "Figure professionali impiegate con regolare rapporto di lavoro nelle strutture e servizi della Fondazione Caritas Senigallia Onlus".

La Fondazione si avvale inoltre dell'apporto delle figure professionali inserite nell'allegato "Elenco figure Professionali / volontarie in organico presso l'Associazione di Volontariato "Il Seme" - ONLUS".

La Fondazione si impegna a trasmettere periodicamente ogni 6 mesi l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

Nei 60 giorni di accoglienza la Fondazione Caritas metterà a disposizione un Tutor di inserimento e Operatori del Centro di Ascolto in costante confronto con il servizio inviante. Contestualmente gli operatori sociali del servizio pubblico, in costante contatto con gli operatori della Fondazione Caritas, effettueranno tutte le verifiche e approfondimenti necessari affinché con interventi multidisciplinari ed integrati sia possibile individuare il quadro delle problematiche e possa emergere un progetto individuale dedicato al beneficiario, che attivi, ove necessario, percorsi di seconda accoglienza in strutture adeguate.

Qualora non venissero individuate strutture o progetti per le persone inserite presso il Pronto Soccorso Sociale, e nel caso in cui l'unica alternativa per questi fosse la strada, la Fondazione Caritas Senigallia Onlus farà richiesta al servizio sociale competente della corresponsione, a partire dal sessantunesimo giorno di permanenza, di una retta per l'inserimento delle medesime persone presso strutture di seconda accoglienza, in gestione alla stessa Fondazione, secondo lo schema di seguito indicato, che sarà suscettibile a variazioni e modifiche in base alle necessità specifiche degli accolti:

- adulto singolo: euro 30,00
- nucleo familiare monoparentale con un figlio minore (in struttura l. 20/02): euro 60,00
- nucleo familiare monoparentale con due figli minori (in struttura l. 20/02): euro 80,00
- nucleo familiare monoparentale con tre figli minori (in struttura l. 20/02): euro 100,00
- nucleo familiare con entrambe le figure genitoriali e fino a tre figli minori: euro 50,00

Il coordinamento tecnico operativo è affidato al Tutor di inserimento indicato nell'allegato "Figure professionali impiegate con regolare rapporto di lavoro nelle strutture e servizi della Fondazione Caritas Senigallia Onlus".

#### **Art. 6 – Programmazione degli interventi, verifiche periodiche e controlli**

La Fondazione si impegna a far parte con le proprie figure professionali di un'equipe tecnica di analisi che esaminerà l'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività dell'intervento ed ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando l'impegno economico stabilito, saranno concordati fra le parti. Un rappresentante dell'Ente, uno della Fondazione, opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, almeno ogni due mesi.

#### **Art. 7 – Formazione del personale**

La Fondazione si impegna a riqualificare e/o aggiornare il proprio personale.

Le parti concordano sulla base delle reciproche esigenze organizzative, le modalità di partecipazione del personale alle iniziative di formazione.

#### **Art. 8 - Durata**

La presente convenzione disciplina l'attuazione del progetto nel periodo 01.03.2018 al 30.06.2019.

#### **Art. 9 - Corrispettivo e Modalità di pagamento**

Per tale servizio il Comune di Senigallia corrisponderà mensilmente € 15,00 per ogni posto, fino ad un massimo di 7, pari ad € 3.150,00 a copertura della reperibilità diurna e notturna – h 24 – 7 giorni su 7 e di tutti gli interventi che saranno attivati nel periodo di durata della convenzione- e della

La corresponsione avverrà a seguito emissione di nota a debito o di fattura da parte della Fondazione stessa secondo le modalità di erogazione di seguito riportate:

- € 31.500 entro il 15.12.2018
- € 18.500 entro il 15.07.2019

#### **Art. 10 - Tracciabilità**

I pagamenti a favore della Fondazione Caritas saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca delle Marche - Filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca n. 8, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i., la Fondazione con nota del 05/10/2011 allegata al presente atto sotto la lettera "B" ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare

La Fondazione è tenuta a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione.

A pena di nullità assoluta del contratto, la Fondazione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 11 - Inadempienze e cause risolutive**

La presente convenzione si intende risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della Fondazione, tale da compromettere il risultato del servizio;
- per ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a mesi 4;
- per intervenuta inidoneità della struttura determinata dagli organi competenti;
- per sopravvenuta sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali soluzioni conciliative delle insorgenze controversie nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia

dell'utenza, la risoluzione della presente convenzione dovrà essere preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione nelle modalità previste dal D.Lg.vo 28/2010.

#### **Art. 12 - Controversie**

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Ancona.

#### **Art. 13 - Variazioni**

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare per iscritto correttivi e variazioni.

#### **Art.14 - Spese**

Tutte le spese eventualmente connesse alla stipula del presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico della Fondazione. Agli effetti della tassa di registro il presente atto rientrando in ambito IVA, anche se in esenzione, ai sensi dell'art. 10 comma 27-ter del DPR 633 del 26/10/1972 è soggetto all'imposta di registro in caso d'uso. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 460 del 4/12/1997 il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto la Fondazione è organizzazione ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, del citato D. Lgs 460/1997.

Ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile la Fondazione dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto e in particolare gli articoli seguenti:

→ Art. 2 - Modalità

→ Art. 4 - Utenza

→ Art. 9 - Tracciabilità

→ Art. 10 - Inadempienze e cause risolutive

→ Art. 11 – Controversie

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs.vo 50/2016. Il presente contratto, redatto in modalità elettronica mediante l'utilizzo di strumenti informatici, viene dalle parti sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs.vo n. 82/2005 con firme digitali, in segno di accettazione.

#### **ALLEGATI**

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- Elenco Figure Professionali in organico presso la Fondazione Caritas Senigallia ONLUS;
- Elenco Figure Professionali / volontarie in organico presso l'Associazione di Volontariato "Il Seme" ONLUS;

- Elenco strutture e progetti messe a disposizione dalla Fondazione Caritas Senigallia Onlus;
- Carta dei Servizi della struttura attualmente autorizzate ai sensi della L.R. 20/2002, si provvederà ad aggiornare tempestivamente la vostra amministrazione dell'apertura di nuove strutture o servizi.

Per la Fondazione  
(timbro e firma)

Per L'Ente  
(timbro e firma)